

# **NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA**

## **CAPO I**

### **OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ'**

#### **Art.1 (Oggetto ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato di ricerca in applicazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.210, così come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in conformità del Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.M. 14.12.2021, n. 226 e pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale - n. 308 del 29.12.2021.

#### **Art.2 (Finalità dei corsi di Dottorato)**

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

## **CAPO II**

### **ACCREDITAMENTO ED ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

#### **Art. 3 (Accreditamento dei corsi di dottorato)**

1. I corsi di Dottorato proposti dall'Ateneo sono istituiti previo accreditamento disposto dal Ministro dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che prevedono una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

2. L'Ateneo può richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 14.12.2021, n. 226, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

#### **Art. 4 (Modalità di accreditamento dei corsi e delle sedi)**

1. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, con proprio decreto, accredita l'Ateneo autorizzandolo inizialmente ad attivare Corsi di Dottorato e procede, poi, alla verifica periodica dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO, con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al successivo comma 4, l'accREDITAMENTO è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 per ciascun componente del collegio.

3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige una relazione annuale sulla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO dei singoli Corsi, e la sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

4. Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 14.12.2021, n. 226, l'ANVUR svolge le attività di monitoraggio e valutazione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi di

dottorato e, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario.

5. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

#### **Art. 5 (Modalità istitutive dei Corsi di Dottorato)**

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun ciclo, le risorse economiche da destinare ai Corsi di Dottorato di ricerca.

2. Le proposte istitutive dei Corsi di Dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o da una Scuola, istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, ovvero da un insieme coordinato di queste strutture.

3. Le proposte istitutive sono preventivamente valutate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, che verifica la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento indicati all'articolo 4 del D.M. 226/2021, e poi sono esaminate dal Senato Accademico con un'istruttoria puntuale e di merito.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico e sulla base dell'esito della valutazione del Nucleo, delibera su:

- a) la ripartizione delle risorse economiche tra quelle finalizzate al finanziamento di borse di studio e quelle finalizzate al funzionamento;
- b) le proposte di istituzione da presentare al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'accreditamento;
- c) il numero di posti e il numero di borse di studio da assegnare a ciascun corso di Dottorato;
- d) per ciascun corso il numero di borse di studio da riservare, nel numero massimo di metà delle borse assegnate, a candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato.

5. I posti messi a concorso possono essere aumentati a seguito di finanziamenti aggiuntivi provenienti da soggetti pubblici o privati. L'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente all'inizio delle prove di esame riguardanti lo specifico dottorato di ricerca. La convenzione, inoltre, può prevedere specifiche attività di studio e di ricerca purché siano coerenti con la proposta accreditata dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

#### **Art. 6 (Proposte istitutive e requisiti)**

1. Le proposte istitutive, per quanto riguarda la denominazione dei corsi, gli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, che devono essere riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti. In particolare, le proposte devono indicare:

- a) la denominazione del Corso di Dottorato;
- b) i temi di ricerca e l'eventuale articolazione in Aree Tematiche;
- c) la durata del Corso, in ogni caso non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del D.M. 226/2021;
- d) il manifesto delle attività didattiche e scientifiche del Corso;
- e) il numero di studenti che, sulla base della disponibilità di risorse umane, strutturali e di sostegno alla ricerca, i proponenti ritengono di poter formare nel ciclo, in ogni caso non meno di tre;
- f) la composizione del Collegio dei Docenti e il Coordinatore in pectore.
- g) la disponibilità di risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate al Corso dall'Ateneo;
- h) il Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato, gli eventuali Dipartimenti dell'Ateneo concorrenti all'istituzione e/o le Università, gli enti e le imprese in convenzione in accordo all'art. 3 comma 2.

2. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:
  - 1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
  - 2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
  - 3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
  - 4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
- b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
  - 1) la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre e con la limitazione che possono essere banditi posti senza borsa ogni tre con borsa;
  - 2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, la disponibilità di almeno due borse da parte di ciascun soggetto nel caso in cui i soggetti siano due o, nel caso in cui il numero dei soggetti sia maggiore di due, la disponibilità di almeno una borsa per ciascun soggetto che non è sede amministrativa del corso e di almeno due borse per il soggetto che è sede amministrativa del corso;
- c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
- d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio di biblioteche, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

3. I requisiti di cui al comma 2 si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

## **Art.7 (Dottorato in convenzione con sede amministrativa in altra Università)**

1. Su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, ovvero di un insieme coordinato di queste strutture, l'Ateneo può partecipare, con le modalità previste dal D.M. 14.12.2021, n. 226, a un Corso di Dottorato istituito da altra Università mediante stipula di apposita convenzione di cui all'art. 3, comma 2 del citato D.M. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, delibera sulla richiesta di partecipazione e sull'ammontare del finanziamento, autorizzando la stipula della relativa convenzione.

## **Art. 8 (Dottorato industriale)**

1. L'Ateneo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

## **Art. 9 (Dottorato di interesse nazionale)**

1. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato di interesse nazionale, di cui all'articolo 11 del D.M. 14.12.2021, n. 226, in tal caso le borse di studio sono assegnate con le modalità di cui al successivo articolo 11 previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

## **Art. 10 (Istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato)**

1. I Corsi di Dottorato accreditati dal MUR sono istituiti con decreto del Rettore, che indica il numero dei posti messi a concorso.

2. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.

3. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, programma e organizza le attività didattiche e di ricerca dei dottorandi definite nella proposta ed assegna a ciascun dottorando le attività da svolgere ed un supervisore nonché uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo. Il collegio dei docenti delibera, inoltre, in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ed, in particolare, sulle seguenti materie:

- a) modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

- b) termini e modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi ed esclusione dal corso in caso di valutazione negativa;
- c) giudizio finale sulla tesi di dottorato, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni;
- d) proposta dei nominativi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione ai corsi e per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- e) svolgimento di attività all'estero, tesi in co-tutela, autorizzazione ad ottenere il titolo di "Doctor Europeus";

4. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

5. Il Collegio dei Docenti è integrato da una rappresentanza di dottorandi pari al 15% dei componenti del Collegio stesso, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

6. La richiesta di partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato già attivato previo accreditamento del MUR deve essere presentata al Senato Accademico. Il Senato Accademico, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione, sentito il Collegio dei Docenti, delibera riguardo l'accoglimento della richiesta.

7. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 8 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 9.

8. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato dal collegio stesso a un professore, afferente all'Università sede amministrativa del Corso, di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 3). La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. Il Coordinatore rappresenta il corso di dottorato e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

9. L'intero Corpo Docente del Corso di Dottorato è costituito dai **supervisori, co-supervisori** e dai docenti del corso che svolgono attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di 10 ore.

10. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

11. Alle riunioni del Collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie oggetto del corso di dottorato e rappresentanti di Enti esterni finanziatori di borse di dottorato.

12. L'Ateneo può organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Le Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o di una Scuola istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. L'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato sono disciplinati da un apposito Regolamento, secondo le linee guida fissate dal Senato Accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

13. La data di inizio dei Corsi di Dottorato coincide, di norma, con quella dell'anno accademico. Possono fare eccezione i dottorati attivati ai sensi degli articoli 8 e 9 o i dottorati che prevedono lo sviluppo di progetti di collaborazione comunitari ed internazionali.

### CAPO III

#### **MODALITA' DI ACCESSO ED AMMISSIONE AI CORSI** **Art. 11 (Modalità di accesso e requisiti di partecipazione)**

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La procedura concorsuale è unica per tutte le Aree Tematiche in cui è eventualmente articolato il Corso di Dottorato.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale o specialistica o di un diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale abbia avuto durata almeno quadriennale, ovvero di titolo dichiarato equipollente, ovvero di titolo idoneo conseguito presso università straniere. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data limite di iscrizione al corso di dottorato indicata nel bando. Il mancato conseguimento del titolo di studio richiesto entro la data limite per l'iscrizione al corso comporta la decadenza dal diritto di ammissione.

3. L'idoneità del titolo conseguito presso università straniere viene accertata, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato, dalla commissione giudicatrice del concorso di dottorato stesso, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai documenti utili alla valutazione dell'idoneità citata, tradotti, se non in lingua inglese. In caso di ammissione, le traduzioni dei documenti presentati nella domanda dovranno essere ripresentate, in forma legalizzata, entro la data dell'iscrizione, pena la decadenza dal diritto di ammissione.

4. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, emanato con decreto rettorale, è redatto in italiano ed in inglese, ed è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

5. Il bando di concorso deve indicare per ciascun corso di dottorato:

- a. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
- b. le eventuali prove, scritte e/o orali, previste;
- c. il numero complessivo dei candidati da ammettere a ciascun corso di dottorato, precisando il numero dei posti con borsa di studio e senza borsa;
- d. l'ammontare delle borse di studio;
- e. l'indirizzo della pagina web dove sono illustrati l'organizzazione del Corso di Dottorato, i temi di ricerca e le attività didattiche.

6. Il bando di concorso può prevedere una quota di posti riservati a candidati laureati in università estere ovvero a borsisti di stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale. In tali casi possono essere previste, ove ritenuto necessario dal Collegio dei Docenti, modalità di selezione differenziate e quindi formate graduatorie separate.

7. I posti riservati non attribuiti sono resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso e viceversa.

8. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

### **Art. 12 (Modalità concorsuali)**

1. Le prove di esame sono tese ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

2. Gli esami di ammissione possono svolgersi secondo una delle seguenti modalità:

- a) per titoli ed esami (prova scritta e orale);
- b) per titoli e prova orale;
- c) per titoli, progetto di ricerca e prova orale.

3. Il Collegio dei Docenti delibera in merito alla modalità di selezione da adottare. Per la prova orale, a discrezione della Commissione, può essere adottata una modalità remota, che garantisca il riconoscimento dell'identità.

4. I titoli e gli argomenti oggetto delle prove devono essere attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato e possono essere differenziati per Aree Tematiche.

5. E', inoltre, richiesta la buona conoscenza di almeno una delle lingue straniere indicate nel bando. Le prove potranno essere tenute anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

6. I concorsi si svolgono presso strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

7. La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti.

8. Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui alla lettera a) - titoli ed esami (prova scritta e orale) – del comma 1, il punteggio è così ripartito:

- 20 punti per i titoli.
- 30 punti per la prova scritta.
- 50 punti per la prova orale.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti e, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 15 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 5 punti.

E' ammesso alla prova scritta il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 8/20.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 18/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 30/50.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui alla lettera b) - titoli e prova orale - del comma 1, il punteggio è così ripartito:

- 30 punti per i titoli.
- 70 punti per la prova orale.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti e, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 22 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 8 punti.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 12/30. La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 42/70.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui alla lettera c) – titoli, progetto di ricerca e prova orale - del comma 1, il punteggio è così ripartito:

- 20 punti per i titoli,
- 30 punti per il progetto di ricerca,
- 50 punti per la prova orale.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- l'intera carriera universitaria, utilizzando come elementi di valutazione il voto di laurea o la media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti e, eventualmente, altri elementi ritenuti idonei dalla Commissione: fino ad un massimo di 15 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea magistrale e altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.), da valutare anche alla luce di eventuali lettere di presentazione di studiosi: fino ad un massimo di 5 punti.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 8/20 e nella valutazione del progetto di ricerca un punteggio non inferiore a 18/30. La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 30/50.

### **Art. 13 (Composizione e nomina delle commissioni)**

1. Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, e sono composte da tre o cinque membri effettivi scelti tra professori di ruolo e ricercatori universitari, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, non appartenenti ai ruoli delle Università italiane e scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Sono, altresì, nominati due o tre componenti, secondo il numero degli effettivi, quali membri supplenti.

2. Il rimborso delle spese da corrispondere eventualmente a componenti della commissione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo è a carico del Dipartimento sede del corso di dottorato.

3. Assume la Presidenza della commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza il ricercatore con maggiore anzianità. Le funzioni di Segretario sono svolte dal ricercatore con minore anzianità o, in assenza dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

4. Le eventuali dimissioni di componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse all'Ufficio competente. Da tale data subentreranno i membri supplenti, nell'ordine di nomina, nelle commissioni interessate senza necessità di specifico provvedimento.

5. Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprime unicamente su tale aspetto della prova.

6. La Commissione esaminatrice dovrà concludere le procedure concorsuali entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina.

#### **Art. 14 (Dottorato in co-tutela)**

1. La co-tutela del dottorato consiste in una collaborazione tra Università di paesi diversi finalizzata alla realizzazione di un percorso formativo a favore di studenti iscritti presso dottorati di ricerca attivi nelle sedi partner. Tale collaborazione prevede che il dottorando svolga il suo lavoro di tesi presso le sedi coinvolte per periodi alterni preferibilmente di durata equivalente e comunque per un periodo minimo di sei mesi sotto la supervisione di un relatore per ciascuna sede.

2. La co-tutela di tesi di dottorato può essere attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. Il collegio dei docenti può autorizzare l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso, nel caso in cui gli sviluppi delle ricerche effettuate dal dottorando durante il primo anno la rendano necessaria ed opportuna e nel caso la tesi venga assegnata al secondo anno di corso. È esclusa qualsiasi altra forma di attivazione retroattiva per la co-tutela di tesi in argomento.

3. I requisiti per avviare la stipula delle convenzioni sono:

- a) iscrizione obbligatoria ad un corso di dottorato presso l'Ateneo di Napoli Federico II (outgoing) o presso un Ateneo straniero (incoming);
- b) accettazione da parte dei supervisori/tutori delle sedi partner;
- c) parere favorevole del Collegio dei docenti dell'Ateneo di Napoli Federico II;
- d) stipula di una convenzione nominativa per ciascun dottorando firmata dal dottorando e dai rappresentanti degli Atenei coinvolti;
- e) il supervisore del dottorando presso l'Ateneo di Napoli Federico II deve essere docente o ricercatore universitario in servizio nel periodo che va dal momento della stipula della convenzione in co-tutela fino alla conclusione del percorso di ricerca del dottorando.

4. Lo schema e la procedura per la richiesta di attivazione di una co-tutela sono pubblicati all'indirizzo <http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/informazioni-generali> .

5. La richiesta dovrà essere redatta in italiano e in almeno una tra le seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco; oppure in lingua inglese. In questo ultimo caso la convenzione dovrà essere trasmessa all'UDABS con traduzione in italiano corredata di autocertificazione di traduzione conforme all'originale (la traduzione non dovrà essere firmata dagli atenei partner).

6. Gli studenti di dottorato in co-tutela incoming saranno iscritti presso l'Ateneo di Napoli Federico II in sovrannumero e non saranno tenuti al pagamento delle tasse.

7. La durata della co-tutela, così come la relativa copertura assicurativa, non può essere in alcun caso superiore alla durata legale del corso di dottorato. La discussione della tesi finale potrà essere eventualmente rinviata su richiesta del Collegio dei Docenti.

8. Entro la fine di ciascun anno di corso, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo. Il collegio dei docenti può autorizzare la redazione della tesi finale in lingua inglese o in altra lingua dell'Unione europea.

9. L'esame finale viene svolto presso la sede amministrativa del corso di dottorato, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, tipicamente di fronte a una commissione giudicatrice paritetica composta da

membri designati da entrambi gli Atenei coinvolti, partecipanti anche in collegamento telematico. I costi per lo svolgimento dell'esame finale saranno a carico della sede amministrativa del dottorato.

10. Gli Atenei che hanno sottoscritto la convenzione di co-tutela rilasciano ciascuno il titolo di dottore di Ricerca. Il diploma può essere unico o doppio, ma in ogni caso deve menzionare l'esistenza della co-tutela. La co-tutela non implica un diploma congiunto.

## **CAPO IV**

### **OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI**

#### **Art. 15 (Diritti e doveri dei dottorandi)**

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 e di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b). Compete al Collegio docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che, per i dottorandi con borsa, le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio.

2. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività didattiche e di ricerca previste, di presentare le relazioni orali o scritte e di ottemperare a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

4. Entro la fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal corso.

5. Al termine del corso, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

6. Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso.

7. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al successivo articolo 16, comma 4.

8. E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato con un altro corso di studio universitario (corso di laurea, corso di laurea specialistica, corso di laurea magistrale, corso di laurea magistrale a ciclo unico, corso di specializzazione, corso di master, corso di dottorato), ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18.

9. E' consentita la sospensione del corso di dottorato, su istanza dell'interessato, nei seguenti casi:

- a) contemporanea frequenza dei corsi relativi al Tirocinio Formativo Attivo, la sospensione avrà durata per l'intero periodo di iscrizione al corso del TFA;
- b) astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- c) servizio civile, per un periodo massimo di un anno.

10. I dottorandi possono chiedere, inoltre, la sospensione del corso, per una durata massima di sei mesi, per comprovati motivi previsti dalla legge e per documentati gravi motivi di salute.

11. La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa o di altro finanziamento equivalente per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

12. I periodi di sospensione, di cui al comma 10, ed i periodi di proroga di cui al successivo articolo 22, commi 1 e 2, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

13. Il dottorando svolge l'attività all'estero, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il supervisore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il supervisore. In caso di frequenza congiunta del corso di dottorato e del corso di Scuola di Specializzazione di area medica, è possibile lo svolgimento di attività all'estero per un periodo equivalente alla somma dei periodi massimi consentiti.

14. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

#### **Art. 16 (Borse di studio, tasse e contributi)**

1. Le borse di studio sono assegnate, per tutta la durata del corso, agli iscritti ai corsi di dottorato secondo l'ordine definito nella graduatoria finale del concorso di accesso. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica del concorrente determinata, ai sensi delle disposizioni vigenti, per il pagamento di tasse e contributi degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.

2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e sia stato ammesso all'anno di corso successivo. L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università, per gli stessi fini, costituendo un'economia di bilancio e, pertanto, non sarà assegnata una borsa per un periodo inferiore alla durata del corso di dottorato.

3. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. La borsa di studio è incrementata del cinquanta per cento per il periodo di attività di ricerca svolta all'estero non superiore, complessivamente, a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza. I Dipartimenti possono, con proprie risorse, supportare la permanenza all'estero del dottorando sostenendo, anche parzialmente, le spese di alloggio e le spese di viaggio.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima.

5. Il limite di reddito lordo personale complessivo annuo, per la fruizione della borsa di studio, è pari all'importo lordo annuale della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Il reddito citato è riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa.

6. Il dottorando è tenuto a restituire i ratei della borsa di studio già percepiti, nel caso in cui superi il limite di reddito di cui al comma precedente, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità determinati dal presente Regolamento.

7. Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per la metà della durata del corso, non possono fruirne una seconda volta.

8. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

9. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

10. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio.

11. Gli ammessi ai corsi di dottorato sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

12. Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che fruiscono della borsa di studio si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30.11.1989, n. 389.

#### **Art. 17 (Attività di tutorato, di didattica integrativa ed assistenziale)**

1. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

2. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e didattiche è attestato dal Coordinatore del collegio dei docenti e tali attività sono menzionate nella relazione annuale sulle attività dei dottorandi.

3. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 14.1.1999, n. 4. Tale attività viene svolta senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

#### **ART. 18 (Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, è consentita la contemporanea iscrizione e la congiunta frequenza di un corso di dottorato ed un corso di specializzazione medica nei casi in cui il Consiglio della scuola ed il Collegio dei docenti del dottorato attestino la compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato;

2. Nell'ambito delle prerogative di cui al comma 1, i Collegi dei docenti dei dottorati coinvolti, possono definire specifiche modalità e criteri di ammissione ai rispettivi corsi di dottorato. Gli stessi, trasmessi in tempo utile all'ufficio Dottorato, sono inseriti e resi pubblici nel bando di cui all'articolo 11.

3. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, il Consiglio della scuola di specializzazione ed il Collegio dei Docenti del dottorato deliberano, rispettivamente, le modalità dell'attività formativa e dell'attività di ricerca che gli interessati dovranno svolgere nel periodo di frequenza congiunta.

4. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, inoltre, il dottorando ha facoltà di presentare al Collegio dei docenti una domanda di riduzione delle attività dottorali. Il Collegio si esprime su tale domanda, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

5. I medici in formazione specialistica non possono percepire la borsa di studio di dottorato o altre forme di finanziamento connesse alla frequenza del corso di dottorato; qualora ricoprano un posto di dottorato con borsa di studio, potranno fruire della stessa solo alla conclusione del corso di specializzazione, laddove siano in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione della borsa.

### **CAPO V**

#### **ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

##### **Art.19 (Esame finale)**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Esso è conferito dal Rettore e l'Università ne certifica il conseguimento, anche con il rilascio della pergamena, con la denominazione del dottorato frequentato e, su proposta del Collegio dei Docenti, dell'Area Tematica in cui, eventualmente, si articola il dottorato medesimo.

2. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato.

3. Le sedute degli esami finali si terranno in due sessioni annuali, di cui una straordinaria; esse sono pubbliche e ne è assicurata la pubblicità degli atti.

4. Il titolo viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Nell'ambito della citata valutazione, si terrà conto, altresì, della valutazione espressa dal collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato e dell'esposizione della tesi finale.

#### **Art. 20 (Tesi di dottorato ed ammissione all'esame finale)**

1. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.

2. Il Collegio dei Docenti, al termine del corso, esprime per ciascun dottorando un giudizio sulla tesi di dottorato, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni e li invia all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio ed ai dottorandi interessati.

3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Entro il termine del corso di dottorato, il Collegio dei Docenti individua i valutatori e trasmette loro le tesi di dottorato per la valutazione. I valutatori vengono selezionati anche in base alla loro dichiarata disponibilità a revisionare la tesi in un massimo di 30 giorni. Il giudizio analitico scritto sulla tesi, contenente la proposta di ammissione o di rinvio, viene comunicato al Collegio medesimo, che lo trasmette tempestivamente all'Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.

5. Nel caso di rinvio ed entro il termine stabilito nel rinvio stesso, la tesi integrata e/o corretta sulla base delle indicazioni fornite dai valutatori, viene trasmessa agli stessi dal Collegio dei Docenti. Entro trenta giorni dalla ricezione, i valutatori esprimeranno un nuovo giudizio sulla tesi, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. I valutatori stessi comunicheranno tale giudizio al Collegio dei Docenti, che lo inoltrerà all'Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.

6. Trascorso il periodo di rinvio fissato dai valutatori, che comporta esclusivamente l'obbligo di integrare e/o correggere la tesi e non determina un prolungamento della durata del corso di dottorato, che cessa alla sua scadenza temporale naturale, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata dal nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.

#### **Art. 21 (Svolgimento dell'esame finale e adempimenti dei candidati)**

1. La data, l'ora ed il luogo di svolgimento degli esami finali vengono resi noti, almeno 20 giorni prima della data fissata, mediante pubblicazione sul portale di Ateneo ed affissione, a cura dei coordinatori dei corsi, all'albo del dipartimento sede del dottorato.

2. Le sedute degli esami finali si tengono in due sessioni. La prima, ordinaria, è svolta entro novanta giorni dalla data di nomina delle commissioni esaminatrici (28 febbraio). La seconda sessione, straordinaria, è riservata ai dottorandi la cui tesi è stata rinviata dai valutatori ed a quelli che hanno ottenuto sospensioni di

cui all'articolo 15. Essa è comunque svolta non anteriormente al decorso dei sei mesi previsti in caso di rinvio (31 maggio) ed entro trenta giorni dal decorso di tale termine (30 giugno).

3. Le date fissate per l'esame finale non possono essere disattese. I candidati assenti possono chiedere di tenere conto di cause di forza maggiore, debitamente documentate, che hanno precluso la partecipazione. Qualora l'assenza sia ritenuta giustificata, può essere autorizzata l'ammissione agli esami della sessione successiva.

4. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esprime anche un giudizio complessivo sul percorso del dottorato, attribuendo una delle seguenti valutazioni: sufficiente, buono, ottimo. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

5. Per essere ammessi all'esame finale, i dottorandi devono presentare apposita domanda all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio, un mese prima della conclusione del corso. Entro 10 giorni dal ricevimento del giudizio dei valutatori, i dottorandi devono depositare la tesi nell'archivio informatico istituzionale dell'Ateneo.

6. I candidati, conosciuta la composizione della commissione giudicatrice, provvederanno personalmente a spedire ad ogni singolo componente copia della tesi firmata dal coordinatore, copia del giudizio dei valutatori e copia della relazione finale del collegio dei docenti.

#### **Art. 22 (Differimento della consegna della tesi)**

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 15 comma 12.

#### **Art. 23 (Nomina e adempimenti delle commissioni)**

1. Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono composte, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da tre membri effettivi, di cui almeno due professori o ricercatori, e due componenti quali membri supplenti. In ogni caso, almeno due membri devono appartenere ad università, anche straniera, non appartenenti alla sede amministrativa del corso ed al più uno può appartenere ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. I membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

2. Le commissioni sono nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, entro 30 giorni dalla conclusione del ciclo di dottorato.

3. Le commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

4. Il rimborso delle spese da corrispondere ai componenti della commissione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo è a carico del bilancio di Ateneo.

5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

6. Il Presidente della commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Segretario è il ricercatore, ove presente, o il professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo o, in mancanza, il professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

7. Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse all'Ufficio competente. Da tale data subentreranno i membri supplenti, nell'ordine di nomina, nelle commissioni interessate senza necessità di apposito provvedimento.

8. Le commissioni comunicano data, ora e luogo degli esami finali all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio almeno 30 giorni prima. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. E' consentita la partecipazione in modalità telematica per i membri esterni della commissione.

#### **Art. 24 (Deposito tesi)**

1. L'Università, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 14, comma 1, del D.M. 226/2021, in una specifica sezione ad accesso aperto.

2. L'Università, inoltre, archivia e rende consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto e cura il deposito della tesi stessa presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

3. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale o nei casi di pubblicazioni in fase di sottomissione, ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Art. 25 (Doctor Europaeus)**

1. La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio dei Docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

- a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due valutatori, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa, le relazioni dei valutatori dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale;
- b) presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
- c) parte della discussione della tesi dovrà essere sostenuta in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d) durante il dottorato bisogna aver trascorso almeno 3 mesi in un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato.